

TRIBUNALE CIVILE DI Catanzaro - SEZ. LAVORO -

RICORSO EX ART. 414 c.p.c.

Il sig. **CATALANO DOMENICO** nato a CZ il 28.12.1984 (C.F. CTLDNC84T28C352A parte rappresentata e difesa dall'Avv. Rinaldo Sementa, del Foro di Catanzaro, elettivamente domiciliata in Catanzaro Lido presso il suo studio in via Crotone, 9, c.f. SMNRLD63D19C352E rinaldo.sementa@avvocaticatanzaro.legalmail.it, fax 0961.31671 giusto mandato in calce al presente ricorso

Contro

IL MIUR – MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA nella persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso la cui sede è domiciliata per legge in Via G. Da Fiore, 34 – CZ; pec ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it

PREMESSO che

- Parte ricorrente, ha presentato domanda di aggiornamento per l'inserimento nelle graduatorie di istituto per il personale ATA III fascia, all'Ufficio Scolastico Territoriale di Catanzaro;
- Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, aveva modo di verificare l'accredito di un punteggio di 7,60 che teneva conto dei titoli prodotti, ad esclusione del servizio militare svolto dal ricorrente dal 5.7.2005 al 26.6.2007;
- il comportamento del Ministero dell'Istruzione – USR Calabria appare gravemente lesivo della posizione della parte ricorrente perché in violazione dell'art. 485 co.7. D.lgs. n. 297/1994, e degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
- Come noto il comma 7 dell'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sancisce espressamente che «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti» ma il ministero ha contestato la valenza del servizio militare, qualora non svolto in costanza di nomina, appellandosi al fatto che l'articolo 2268, comma



1, del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), entrato in vigore nel 2010, ha espressamente abrogato l'art. 20 della Legge del 24/12/1986, n. 958, il quale prevedeva che «1. il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico».

- la Cassazione con la sentenza n° 35380 del 18 novembre 2021, è intervenuta nuovamente nella complessa tematica della computabilità del servizio militare, del servizio civile sostitutivo e del servizio civile volontario, chiarendo in via definitiva che gli stessi devono essere sempre valutati, anche se non prestati in costanza di rapporto di impiego.
- La Cassazione richiamata, ha infatti chiarito che, sia prima che dopo l'entrata in vigore dell'art. 2050 del D. Lgs. n. 66/2010, i dipendenti del Ministero dell'Istruzione hanno sempre diritto a vedersi computare il servizio militare svolto in quanto è necessario effettuare una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, alla stregua della quale il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, bensì ne costituisce una mera specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
- una contrapposizione tra quei due commi sarebbe in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 della Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
- pertanto una corretta interpretazione dell'assetto normativo impone di ritenere che il citato art. 2050 non contrasti con l'art. 485, comma 7, del TU. n. 297/94, per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato devono essere sempre utilmente valutabili, sia ai fini della carriera che dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se non prestati in costanza di rapporto di lavoro;



- la Corte Costituzionale ha costantemente rimarcato che “una disposizione di legge ordinaria ... implicante la limitazione di un diritto del prestatore d'opera in conseguenza della prestazione del servizio militare per gli obblighi di leva, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima» (così Corte Costituzionale, 16/02/1963, n. 8);
- Sulla questione, infine, si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza N.41894/21, nonché il Consiglio di Stato, con la recentissima ordinanza n. 7383/22, ribadendo la portata generale del comma 7 dell'art. 485 del d.lgs. 297/1994, come non connotata da limitazioni di sorta e non suscettibile di deroga ad opera di norme di rango secondario, quali il D.M. 44/2011;
- alla luce dei suesposti principi, parte ricorrente, pertanto, avrebbe diritto ad ottenere il riconoscimento di punti 6 per singolo anno e punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o superiore a 15 gg. per il servizio militare svolto non in pendenza di rapporto di lavoro in ambito scolastico, aumentando notevolmente le proprie *chances* lavorative.

Tanto premesso, CATALANO DOMENICO, *ut supra*.

RICORRE

a Codesto Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Catanzaro affinché, *contrariis reiectis*, letto il ricorso, fissata l'udienza di comparizione delle parti ex art. 415 c.p.c., esperito il tentativo di conciliazione ai sensi del nuovo art. 420 c.p.c. e disposte le notifiche di rito per il dispiegarsi della procedura intrapresa, piaccia al medesimo accogliere per come di seguito rassegnate le seguenti:

CONCLUSIONI

“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito, respinta ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso,

- a) accertare e dichiarare ad ottenere il riconoscimento di punti 6 per singolo anno e punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o superiore a 15 gg. per il servizio militare e civile svolto non in pendenza di rapporto di lavoro in ambito scolastico;



- b) per l'effetto, condannare il Ministero convenuto ad operare una rettifica delle graduatorie d'istituto di competenza, riconoscendo il punteggio aggiuntivo relativo al servizio civile svolto;
- c) condannare parte resistente al risarcimento dei danni subiti da parte ricorrente per il ritardo nell'aggiornamento della graduatoria, da liquidarsi nella misura di € 5.000,00 o della maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di causa;
- d) con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio da distrarsi ex art 93 c.p.c.".

Si produce:

- 1) domanda inserimento graduatoria ATA triennio 2021/24;
- 2) graduatoria III fascia collaboratore scolastico;
- 3) graduatoria III fascia ass. amministrativo;
- 4) graduatoria III fascia attestato ATA;
- 5) titolo studio;
- 6) documenti anagrafici;
- 7) ordinanza Cass. 35380/2021;
- 8) ordinanza Cass. 41892/21;
- 9) ordinanza C.d.S. 7383/22.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 il sottoscritto procuratore dichiara che il valore della presente procedura è di € 5.000,00 ai fini del pagamento del contributo unificato.

Catanzaro, 22/12/22

Avv. Rinaldo Sementa

